IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

della Federazione Italiana Sport Equestri

Avvocato Alessandro Gioia

HA EMESSO LA SEGUENTE DECISIONE NEL PROCEDIMENTO N. 6/2022

NEI CONFRONTI DEL

Tesserato Michele Acconcia

La segnalazione, inoltrata a mezzo mail in data 25.03.2022 dalla Segreteria Federale per competenza a questo Giudice, mediante la quale si significava di avere ricevuto una mail a firma del Presidente di Giuria Maria Gabriele Asole con allegata denuncia firmata dal Collegio Giudicante, relativa a fatti accaduti in data 20.03.22 in occasione del Nazionale A3 Borgo Hermada 18-20 Marzo 2022 svolto presso il Centro di equitazione dell'Hermada ASD in Borgo Hermada (LT) investiva questo Giudice della procedura disciplinare Rg n 6/22.

Nella denuncia si rappresentava che la cavalla Robinta montata dal Tesserato Michele Acconcia (Tessera FISE 22885/G) rifiutandosi di saltare l'ostacolo n 2 sarebbe stata frustata con violenza dal cavaliere e tornando verso l'ostacolo sarebbe stata nuovamente frustata e strattonata dallo stesso, che piegandole la testa esageratamente, verso la grassella, ne avrebbe provocata la caduta. I denuncianti rappresentavano inoltre che la cavalla sarebbe rimasta in terra verosimilmente incastrata nella martingala, finchè il cavaliere non avrebbe sganciato l'animale che si sarebbe rialzato. La Giuria ravvisava gli estremi della brutalità in misura tale da irrogare la squalifica del deferito.

Questo Giudice Sportivo Nazionale ai sensi degli artt 34, 37, 39 del Regolamento di Giustizia vigente, fissava la data in cui assumere la pronuncia per il giorno **04/04/2022** e mandava alla Segreteria Organi di Giustizia di comunicare, ai sensi dell'art. 39.2 del Regolamento di Giustizia, il presente provvedimento a **MICHELE ACCONCIA**, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento di Giustizia, in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo e, comunque, agli indirizzi pec presenti nelle schede di tesseramento, in mancanza, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria presente nelle schede di tesseramento, in mancanza, all'indirizzo postale ivi indicato, nonché, in mancanza, ai sensi dell'art. 30.2, ai tesserati presso la sede dell'associazione di pertinenza presso la quale egli abbia la residenza sportiva con prova di ricezione e consegna agli stessi e avvertimento che, in mancanza, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione ex art. 30.2 Regolamento Di Giustizia, con le avvertenze dell'art 30.1, 30.3 del Regolamento di Giustizia.

La comunicazione è avvenuta regolarmente.

Ad oggi 04/04/2022 nessuna memoria, nota e/o documento giungeva dal deferito.

Non necessita altra istruttoria per decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La segnalazione che è servita da denuncia per l'apertura del presente procedimento, firmata dal Collegio Giudicante è assistita dal privilegio di fede pubblica pertanto è pienamente probante per acclarare i fatti di cui al presente procedimento, dal momento che è proviene dalla Giuria di gara.

Il deferito pur regolarmente notiziato, non ha ritenuto inviare Memorie difensive e/o documenti né istanze istruttorie, pertanto non si è difeso dalle accuse.

Ergo è accertato che: il 20.03.22 in occasione del Nazionale A3 Borgo Hermada 18-20 Marzo 2022, svolto presso il Centro di equitazione dell'Hermada ASD in Borgo Hermada (LT), la cavalla Robinta, montata dal Tesserato Michele Acconcia (Tessera FISE 22885/G) rifiutandosi di saltare l'ostacolo n 2 è stata frustata con violenza dal cavaliere e tornando verso l'ostacolo è stata nuovamente frustata e strattonata dallo stesso, che piegandole la testa esageratamente, verso la grassella, ne ha provocata la caduta.

A seguito della condotta del deferito la Giuria di gara ha irrogato al tesserato la squalifica.

Il deferito ha inferto un' ingiusta sevizia alla cavalla con crudeltà, avendola frustato con violenza per due volte e perfino strattonandola con brutalità fino a farla cadere.

La condotta del deferito viola pure l'art 24 del Regolamento Nazionale S.O. che prevede che prima, durante o dopo la prova in qualsiasi luogo è proibito sbarrare i cavalli in qualsiasi maniera e compiere atti di crudeltà verso gli animali, tanto che la Giuria ha squalificato il Deferito.

Alla luce di quanto accertato la sanzione nei confronti del deferito deve essere aumentata del doppio ai sensi dell'art 8 lettera h) del Regolamento di Giustizia per aver agito con sevizie o particolare crudeltà nei confronti del cavallo.

La sanzione dell'ammenda ai sensi dell'art 6.1 del R.G., che merita il tesserato è pari ad € 1000,00 che deve essere aumentata del doppio ai sensi dell'art 8 lettera h) del R.G. per raggiungere € 2.000,00.

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma
T. 06 83 66 84 15 F. 06 83 66 84 78 W. segreteria@fise.it
P.I. 02151981004 C.F. 97015720580
www.fise.it

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale applica al tesserato **Michele Acconcia** la sanzione dell'ammenda ai sensi dell'art 6.1 III, aggravata ai sensi dell'art 8 lettera h) del R.G. e pertanto lo condanna al pagamento pari ad € 2.000,00.

MANDA

Alla Segreteria Organi di Giustizia per comunicazione all'interessato nonché per la pubblicazione del presente provvedimento e per gli adempimenti connessi.

Roma, lì 04/04/2022

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Alessandro Gioia

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma
T. 06 83 66 84 15 F. 06 83 66 84 78 W. segreteria@fise.it
P.I. 02151981004 C.F. 97015720580
www.fise.it